



Regione Autonoma della Sardegna
 Presidenza
 Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

53/23

Prot. N. 430

Cagliari 14 GEN 2005

Oggetto: Approvazione preliminare del disegno di legge concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche".

All'Assessorato dei Lavori pubblici

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

 Regione Autonoma della Sardegna Presidenza Ufficio di Gabinetto		
◆	20 GEN 2005	◆
PROT. N. 309		/GAB


e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale

→ All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 23 dicembre 2004.

IL DIRETTORE
 (Dr. Ubaldo Serra)



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 23 DICEMBRE 2004.

Presiede: Renato SORU e, in sua assenza l'Assessore PIGLIARU per le deliberazioni nn. 1 e 2 e dalla deliberazione n. 25 alla deliberazione n. 32.

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA	Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Francesco PIGLIARU	Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
Gianvalerio SANNA	Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Antonio DESSI	Difesa dell'Ambiente
Salvatoricca ADDIS	Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
Luisanna DEPAU	Turismo, Artigianato e Commercio
Carlo MANNONI	Lavori Pubblici
Concetta RAU	Industria
Maddalena SALERNO	Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Elisabetta PILIA	Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Nerina DIRINDIN	Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
Sandro BROCCIA	Trasporti

Assiste: il Direttore Generale, Avv. Gianfranco DURANTI.

Si assentano:

Gli Assessori PILIA e RAU per le deliberazioni nn. 25 e 26.

L'Assessore SALERNO dalla deliberazione n. 25 alla fine della seduta.

Gli Assessori BROCCIA e DIRINDIN dalla deliberazione n. 31 alla fine della seduta.

Oggetto: Approvazione preliminare del disegno di legge concernente: "Disposizioni in materia di risorse idriche".

L'Assessore dei Lavori Pubblici illustra il D.D.L. allegato alla presente.

Il testo predisposto corrisponde, nei contenuti e nelle finalità, agli indirizzi strategici del programma di governo che per il sistema idrico prevedono:

- il governo pubblico dell'acqua che ponga in capo alla Regione la responsabilità delle scelte, trasparenti e partecipate, in ordine ai diversi usi cui è destinata la risorsa;
- la razionalizzazione ed il riordino delle competenze dei soggetti gestori del sistema primario multisettoriale;
- il riordino delle concessioni idriche per uso multisettoriale;
- la definizione di una struttura delle tariffe a supporto delle azioni di governo della risorsa.

Il progetto di riforma, inoltre, è in armonia con la Direttiva quadro del Parlamento Europeo in materia di acque (2000/60/CE), anzi ne attua le disposizioni fondamentali prevedendo, tra l'altro, la costituzione dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna quale organismo tecnico operativo della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni pubbliche relative allo sviluppo dei programmi e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla citata Direttiva.

Quanto sopra riferito l'Assessore propone l'approvazione preliminare del disegno di legge allegato alla presente per la successiva fase di concertazione.

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici

D E L I B E R A

di approvare in via preliminare per la successiva fase di concertazione il disegno di legge e la relativa relazione illustrativa allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

IL PRESIDENTE

F.to Soru

per copia conforme
ad uso amministrativo



Relazione di accompagnamento

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE”

1. Premesse

Le risorse idriche sono tra le più strategiche per il mantenimento degli *standards* qualitativi e quantitativi delle condizioni sociali ed economiche di una società, e rappresentano il fattore limitante per qualsiasi proiezione di sviluppo. Da esse non si può più prescindere per qualsiasi pianificazione seria di sviluppo economico, sia per una esigenza di maggiore disponibilità che per una necessità, ormai incontrovertibile, di conservazione.

La gestione delle risorse idriche ha assunto, infatti, una serie di valenze, tutte elevate, non più isolabili, ma concatenate una con l'altra. Gestire una risorsa idrica è una operazione di sistema complesso ed integrato, che deve soddisfare una serie di variabili, autonome, ma non indipendenti tra loro.

Una razionale gestione deve poter assicurare:

- l'uso multiplo, irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, nonché usi non direttamente produttivi, quali il deflusso vitale degli alvei a valle degli invasi, la conservazione delle zone umide e quant'altro occorrente alla conservazione degli ecosistemi naturali; quest'uso è conflittuale, fra i vari settori, ognuno con *ratio* e logiche diverse, connesse ad esigenze e a “disponibilità a pagare” differenti, da armonizzare e rendere compatibili con la quantità e la qualità delle risorse disponibili;
- la sostenibilità degli usi della risorsa, nel senso che, acclarato che essa non è illimitata, e peraltro degradabile, occorre agire nel principio che l'attuale *stock* di risorsa deve essere utilizzato con l'obiettivo primario per il quale, soddisfatti gli usi delle attuali generazioni, bisogna conservarla integra per quelle future;
- un uso sostenibile sotto l'aspetto finanziario ed economico, razionalizzando tutte le operazioni di gestione: dall'approvvigionamento, all'adduzione, alla distribuzione e alla depurazione, in modo da poter applicare sistemi tariffari, che salvaguardando i costi di gestione, possano approdare a tariffe, compatibili con gli usi;
- un riequilibrio territoriale fra le zone ove l'acqua “si produce” e le zone ove l'acqua “si consuma”;
- una specializzazione strutturale e funzionale dei Soggetti gestori, diversificando fasi di gestione tra soggetti conflittuali, ognuno dei quali tende a fare gli interessi del proprio comparto d'uso, disinteressandosi degli altri concorrenti.

Il comparto potabile, con la legge 36/94, ha avviato a risoluzione il problema, accentrando, per quanto possibile, in ambiti territoriali ottimali l'uso dell'acqua, e i Soggetti gestori con cicli gestionali autonomi. Pur tuttavia, tale comparto, quando utilizza acque provenienti da schemi idrici plurimi, deve acquistare risorse da immettere nel proprio ciclo gestionale.

Non esiste invece una legge "Galli" per l'uso agricolo o per l'uso industriale, anche se sarebbe auspicabile una più specifica legge per questi settori, che definisca compiti, aspettative, doveri e quanto necessario per una corretta gestione, che eviti sprechi, compensi costi, rispetti gli usi conflittuali.

Va comunque sottolineato che, anche nell'ipotesi che si possa dar luogo a leggi di razionalizzazione idrica di ciascun comparto, rimane sempre il problema che ciascuno di essi non può essere assolutamente autonomo, dipendendo, per gran parte dei loro fabbisogni, da risorse approvvigionabili in schemi multipli. Questo, del resto, avrà sempre maggiore frequenza, a mano a mano che le risorse diminuiscono ed aumentano gli usi: le risorse idriche potenziali si presteranno sempre di più ad essere economicamente utilizzabili, con il progresso tecnico, con la maggiore disponibilità a pagare di un bene così prezioso.

La proposta di un corpo organico di norme di legge di riordino dell'uso delle risorse idriche in Sardegna, all'interno del quale definire anche il modello organizzativo della gestione dell'approvvigionamento idrico primario, che interessa le infrastrutture e le fonti di approvvigionamento per gli usi multipli della risorsa, deve tenere conto delle specifiche caratteristiche fisiche ed amministrative della Regione Sardegna e della necessità di adeguare la normativa regionale all'evoluzione legislativa che negli ultimi anni si è avuta in questa materia a livello nazionale e comunitario.

Il modello del sistema di approvvigionamento primario deve essere coerente con la strutturazione organizzativa del Servizio Idrico Integrato, conseguente alla recente costituzione dell'Autorità d'Ambito, unica per l'intera regione, che rappresenta il concreto avvio della gestione industriale del servizio per usi civili come previsto dalla L.36/94 e dalle LL.RR. 29/97 e 15/99.

2. L'applicazione della legislazione vigente e della Direttiva Quadro 2000/60

La necessità di verificare la compatibilità fra gli usi conflittuali delle risorse idriche sta alla base già del processo istruttorio delle domande di utilizzazione delle acque pubbliche come definito nel Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775. Il processo evolutivo delle legislazioni che si sono susseguite nel tempo hanno sempre più configurato il provvedimento concessionario come un atto amministrativo che si inquadra nel processo pianificatorio delle risorse idriche sviluppato dalla pubblica amministrazione, con la progressiva definizione degli interessi pubblici prevalenti. Lo sviluppo di questo percorso è avvenuto attraverso l'emanazione di leggi che hanno specificato la natura e le modalità di identificazione di questi interessi pubblici e dei limiti di uso del patrimonio ambientale (L.183/89 e decreti attuativi, L. 36/94 e decreti attuativi, D.Lgs 152/99 e decreti attuativi), che hanno evidenziato il ruolo dello stato centrale come soggetto che emana i principi generali, mentre le regioni rappresentano i soggetti attuatori dei principi generali e controllori del processo. Il principio dell'uso ambientalmente ed economicamente sostenibile della risorsa acqua è stato definitivamente assunto come fondamentale anche dalla normativa europea con la approvazione della Direttiva Quadro 2000/60/CE della Comunità Europea.

Gli elenchi di materie nelle quali la Regione può esercitare la sua competenza legislativa, contenuti negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto, possono considerarsi assorbiti dalla attribuzione a tutte le Regioni, per effetto del nuovo articolo 117 della Costituzione, di una competenza legislativa generale, che si estende ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e si esercita con i soli limiti del rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e, per le materie elencate nell'articolo 117 terzo comma della Costituzione, anche nel rispetto dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. L'applicazione anche alla Sardegna di tale

schema assicura infatti oggi alla Regione, per tutte le materie elencate negli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto e, ovviamente, per tutte le altre materie in tali articoli non considerate, uno spazio di autonomia superiore o almeno pari a quello garantito dallo Statuto speciale.

In relazione alle competenze in materia di acqua, questo erano già previste dallo Statuto Regionale della Sardegna che, all'articolo 3, tra le funzioni della Regione indica la potestà legislativa in materia di "*esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche*" (punto I).

Su questa materia è intervenuto recentemente lo Stato prevedendo all'art.12, comma 10 del D.Lgs 79/99, il trasferimento alle regioni e alle province autonome questa competenza, introducendo la compatibilità con il deflusso minimo vitale e gli usi prioritari potabili, ma contemporaneamente proroga tutte le concessioni sino al 31 dicembre 2010, con l'eccezione di quelle intestate all'ENEL S.p.A. che da perenni diventano con durata trentennale a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.

La Regione Sardegna, con l'art.16 della L.R. del 5 settembre 2000 n.17, ha già stabilito che tutte le concessioni, comprese quelle di grande derivazione idroelettrica, che alla data di entrata in vigore della legge risultavano operanti da più di trenta anni, a prescindere dalla scadenza originaria definita o ridefinita, possono essere esercitate per un ulteriore anno e rideterminate solo in seguito alla verifica, da parte dell'autorità concedente, del bilancio e della priorità degli utilizzi idrici. In conclusione si può affermare che la gestione del demanio idrico è oramai totalmente di competenza regionale, e che è necessario ed urgente emanare una normativa regionale che disciplini le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

La necessità di trattare l'uso della risorsa idrica all'interno di un processo pianificatorio territoriale complessivo a livello di bacino idrografico è forse la novità più importante introdotta dalla legge 18 maggio 1989 n.183, che rappresenta il primo inquadramento organico di armonizzazione fra interessi privati e interessi pubblici. Lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo con il quale si esercita l'azione programmatica da parte dell'Autorità di Bacino o da chi ne assorbe le funzioni è il Piano di Bacino, che può diventare operativo anche attraverso la redazione di Piani Stralcio di settore. L'analisi della legge 183/89 e dei documenti attuativi collegati evidenzia che il Piano di Bacino dovrebbe comprendere la gran parte delle informazioni amministrative, tecniche ed economiche che consentono poi di sviluppare il modello organizzativo del sistema multisettoriale. Le leggi approvate successivamente non modificano sostanzialmente questa impostazione, ma la specificano.

La definizione di bacino ha subito un processo evolutivo nel corso degli ultimi anni, configurandosi come sistema aggregato non solamente per interconnessione dei centri di offerta, ma anche per centri di domanda. Questa definizione è stata recentemente ripresa dalla Direttiva 2000/60/CE, che ha introdotto il distretto idrografico come elemento aggregante, utilizzando quindi un concetto infrastrutturale e amministrativo piuttosto che esclusivamente fisico e idrologico, quale il bacino idrografico.

Le problematiche del sistema di approvvigionamento primario hanno trovato solo risposte parziali nell'impianto legislativo che regola l'organizzazione del servizio idrico integrato (SII), cioè la legge 5 gennaio 1994, n.36, che stabilisce la priorità dell'uso civile rispetto agli altri usi. In particolare non trovano sistemazione compiuta:

- l'organizzazione istituzionale e la definizione delle forme gestionali delle infrastrutture di approvvigionamento primario a servizio di più aree territoriali e/o di altre utenze diverse da quelle civili (multiuso), quali quelle irrigue ed industriali, nonché la definizione della corrispondente tariffa dell'acqua all'ingrosso;

- le misure infrastrutturali, organizzative e gestionali per la prevenzione dei rischi di deficienza idrica, o black-out idrico, intendendo con questo termine non l'interruzione del servizio indotto da guasti infrastrutturali e/o impiantistici riparabili in tempi determinati, ma la carenza di risorse per periodi prolungati, tali per cui non è possibile farvi fronte con le normali riserve; queste situazioni sono riscontrabili nelle aree geografiche come la Sardegna dove il rapporto di sostenibilità fra domanda idrica e offerta tende a superare l'unità in alcuni anni, e l'interconnessione delle fonti di approvvigionamento contribuisce al raggiungimento dell'equilibrio intertemporale della disponibilità di risorsa, ma spesso costituisce anche un collegamento fra i centri di domanda per usi diversi, con la necessità di riequilibrare le carenze fra utilizzatori con diverse esigenze di continuità, qualità e quantità di fornitura e, nello stesso tempo, con differenti "disponibilità a pagare".

Il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", oltre a costituire la normativa base sulla quale si fonda la regolamentazione ambientale di tutto il comparto idrico riprende e specifica alcune delle tematiche della legge 36/94 di competenza delle regioni e che interferiscono con la gestione del sistema di approvvigionamento primario.

Gli strumenti programmatici più importanti che la Regione Sardegna deve adottare o aggiornare in base anche alle direttive contenute nella L. 36/94 e nel D.Lgs. 152/99 e nei loro decreti applicativi sono il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, il Piano di Tutela delle Acque, e il Piano Stralcio di Bacino per l'utilizzazione delle risorse idriche, descrivono le condizioni attuali e le previsioni future del sistema idrico con destinazione multisettoriale. In questo contesto vanno prontamente definiti alcuni strumenti propedeutici o di accompagnamento alla stesura degli strumenti programmatici, quali la identificazione delle aree a rischio di deficienza idrica e la predisposizione del bilancio idrico, oltre all'implementazione di misure atte al contenimento dei consumi e alla riutilizzazione delle acque reflue.

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, costituisce un rilevante punto di riferimento per valutare il livello già raggiunto in Europa nella soluzione – a livello normativo – delle tematiche della gestione sostenibile delle risorse idriche. Inoltre essa rappresenta una guida per affrontare nella pratica i temi irrisolti o non completamente risolti dalle norme nazionali. La Direttiva sottolinea la necessità di :

- integrare in forma unitaria la gestione delle risorse idriche alla scala del distretto idrografico, tenendo in considerazione nello stesso tempo gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee per raggiungere un soddisfacente livello di protezione ambientale;
- analizzare le caratteristiche fisiche del distretto idrografico e l'impatto delle attività umane che vi insistono;
- sviluppare l'analisi economica dei differenti usi delle risorse e dei servizi idrici a scala di distretto idrografico, basata sulle previsioni a lungo termine della domanda e dell'offerta.

Il "distretto idrografico" è l'unità territoriale e amministrativa base per la gestione delle acque sotto tutti i punti di vista ed è definito come un insieme di aree terrestri e marine, che

comprendono uno o più bacini limitrofi e le rispettive acque sotterranee e marine. Gli artt. 3 e 24 prevedono che gli Stati membri individuino i distretti idrografici e le autorità competenti entro il 22 dicembre 2003, ed entro i successivi sei mesi forniscano un elenco di queste autorità, con allegate le informazioni stabilite nell'allegato I alla Direttiva. Anche se l'Italia non ha identificato entro il termine stabilito i distretti idrografici e le autorità competenti, nel caso della Regione Sardegna è evidente che il distretto non può che coincidere con l'intero territorio regionale.

Le politiche tariffarie, per raggiungere l'obiettivo dell'uso economicamente e ambientalmente sostenibile delle risorse idriche, devono tenere conto dei costi finanziari totali del servizio e delle esternalità ambientali che impattano sulla salute pubblica e sul mantenimento dell'ecosistema e tenere conto altresì del principio "chi inquina paga". I costi totali sono quindi distinguibili in:

- *costi finanziari* dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura e alla gestione del servizio, cioè i costi operativi, di manutenzione e i costi del capitale per il rinnovo degli impianti (quota capitale e quota interessi, nonché l'eventuale rendimento del capitale netto);
- *costi ambientali*, legati ai danni indotti all'ambiente e a coloro che lo utilizzano (ad esempio a fini ricreativi) dall'uso delle risorse e dalla costruzione delle opere necessarie a questo scopo;
- *costi delle risorse*, cioè i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti (nel presente e nel futuro) in conseguenza dello sfruttamento delle risorse oltre il loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio la depauperazione delle falde).

In linea di principio va perseguito l'obiettivo di fare sostenere ad ogni utilizzatore i costi legati al proprio consumo di risorse, compresi i costi ambientali e quelli delle risorse. La tariffa deve inoltre essere legata alla quantità di consumo individuale e all'inquinamento prodotto, assumendo un ruolo incentivante ad un uso sostenibile delle risorse idriche.

Ciascuna Nazione entro il 2010 dovrà definire le politiche dei prezzi dell'acqua per incentivare un corretto uso dell'acqua e contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva. Entro la stessa data deve essere applicata agli utilizzatori civili, agricoli ed industriali una tariffa che comprenda i costi totali dei servizi idrici, ma gli Stati membri possono prendere in considerazione le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi, unitamente alle condizioni geografiche e climatiche delle singole regioni.

La copertura integrale dei costi del servizio rappresenta quindi un principio guida da perseguire, ma solamente ove possibile. Altri strumenti economici, quali i sussidi a fondo perduto, gli incentivi, l'articolazione tariffaria, i canoni e le tasse sull'uso delle risorse e sugli scarichi inquinanti possono ancora essere applicati, però ove ciò sia giustificato da specifiche condizioni. Tuttavia l'uso di strumenti economici diversi dalla tariffa di copertura integrale dei costi ha effetti distortivi sul raggiungimento dell'equilibrio ottimale nell'utilizzazione delle risorse idriche, e di conseguenza le modalità organizzative del servizio vanno valutate anche in funzione della disponibilità di strumenti adatti alla riduzione di questi effetti.

L'importanza della definizione dell'assetto economico complessivo della gestione della risorsa e dei servizi idrici a livello di distretto idrografico rappresenta probabilmente l'aspetto più innovativo che la Direttiva introduce nella legislazione nazionale, in quanto gli altri principi di gestione integrata e sostenibile della risorsa e del raggiungimento entro 15 anni dalla entrata in vigore della Direttiva degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sono in realtà una ulteriore specificazione di quanto già disposto in Italia dalle leggi 183/89 e 36/94 e dal D.Lgs 152/99. Invece la definizione nel medio e lungo periodo delle politiche tariffarie è una

condizione indispensabile per la organizzazione del sistema di approvvigionamento primario, che è caratterizzato da elevata vita utile delle opere. In ogni caso le forme gestionali vanno identificate tenendo presente delle modifiche che possono intervenire in funzione della progressiva attuazione della Direttiva.

3. Le problematiche da affrontare in una riforma del settore idrico in Sardegna

Un progetto di riforma deve individuare con chiarezza la struttura del settore a regime, attribuendo ad ogni funzione responsabilità in modo chiaro e coerente, attribuendo responsabilità precise, implementabili e monitorabili.

Nei processi relativi alla gestione delle risorse idriche questo obiettivo risulta particolarmente importante perché non esiste una netta separazione delle funzioni commerciali e operative dalle funzioni normative e non commerciali, e inoltre una parte rilevante delle funzioni commerciali è svolta in condizioni di monopolio naturale; di conseguenza i meccanismi di controllo basati sulle regole del mercato non sono efficaci, e devono essere sostituiti da meccanismi di natura amministrativa o regolamentare.

E' necessario quindi separare le attività commerciali dalle attività di regolamentazione e salvaguardia delle risorse idriche, eliminando comportamenti monopolistici degli operatori o di sovrasfruttamento dell'ambiente. Ogni riforma del settore deve quindi riuscire a tenere separati nell'assetto dell'industria i ruoli di proprietà, regolamentazione, pianificazione e gestione, nel rispetto delle caratteristiche idrologiche ed ambientali del sistema fisico. In questo contesto le funzioni commerciali possono essere di competenza anche di soggetti pubblici, che devono però operare in modo autonomo dal regolatore.

La ipotizzata struttura del settore deve ridurre al minimo i problemi derivanti da situazioni di monopolio, e la soluzione è in teoria indipendente dalla decisione politica di erogare il servizio tramite un ente o una società pubblica, o tramite una società concessionaria privata.

La concorrenza in questo settore, il cui obiettivo è quello di ridurre i costi per i consumatori può essere introdotta in modo indiretto, tramite la concorrenza per il mercato. Possono essere seguiti due approcci. Il primo si basa sull'esplicita prescrizione per il monopolista fornitore di servizi idrici di acquistare sul mercato prodotti e servizi offerti in concorrenza, mentre le attività *core-business* sono in monopolio e affidate a società *in-house*. Nel secondo approccio si creano le condizioni per una "concorrenza comparativa", con l'affidamento del servizio a una pluralità di soggetti sottoposti ad una stessa regolamentazione, paragonando le loro performance tecniche ed economiche e incentivando l'efficienza. Il primo modello è più adatto all'assetto del sistema di approvvigionamento primario, dove per la gestione è difficilmente prevedibile una molteplicità di soggetti, e lo strumento concessionario non risulta efficace, in quanto va evitato che la gestione delle fonti di approvvigionamento strategiche diventi soggetta a monopolio privato praticamente perenne. Il secondo modello è applicabile per il controllo delle società di distribuzione, che presentano caratteristiche più facilmente confrontabili sull'intero territorio nazionale.

In ogni caso il settore idrico presenta forti elementi di monopolio naturale ed esternalità ambientali. Queste caratteristiche generano potenziali conflitti fra gli interessi del pubblico e quelle dei privati, e rendono necessaria l'introduzione di strumenti di regolazione.

La regolamentazione dell'ambiente e degli aspetti quantitativi e qualitativi delle risorse idriche deve certamente avvenire a livello di bacino idrografico, o meglio di distretto idrografico, che nel caso della Sardegna come prima detto coincide con l'intero territorio regionale. Il regolatore ambientale, indipendente dai soggetti gestori, dovrebbe avere i compiti

di protezione e valorizzazione delle risorse idriche, essere unico e avere il potere di regolamentare le concessioni idriche e gli scarichi nei corpi idrici. Analogamente la regolamentazione della qualità dell'acqua potabile deve essere affidata ad un soggetto autonomo dalla gestione.

La necessità di una regolamentazione economica consegue alla divergenza fra gli interessi pubblici e quelli dei soggetti gestori del servizio, siano essi di proprietà pubblica che privata. I principi ispiratori della regolamentazione dovrebbero essere: minimizzazione delle inefficienze; ricerca di una riduzione dei costi diretti ed indiretti, trasparenza e chiarezza dei processi decisionali; certezza nel lungo periodo per tutelare gli investimenti; efficiente allocazione dei rischi fra gestori, consumatori e sistema pubblico; integrazione con la regolamentazione ambientale per conseguire un giusto equilibrio tra qualità e prezzi; definizione di meccanismi chiari di verifica del regolatore.

La presenza di un sistema di regolamentazione credibile e con rischi contenuti riduce il costo del capitale privato, pur assicurando una remunerazione ragionevole. In un contesto positivo la partecipazione del capitale privato introduce la disciplina del mercato e riduce la necessità di derivare dal settore pubblico le risorse finanziarie per l'adeguamento funzionale degli impianti e il raggiungimento degli obiettivi ambientali, superando i vincoli del bilancio. Al contrario in un sistema monopolistico senza strumenti correttivi la partecipazione del capitale privato è quasi sempre dannosa.

4. Il modello organizzativo del sistema idrico per l'approvvigionamento primario

I principali obiettivi da tenere presente nella predisposizione delle proposte organizzative per la gestione del sistema idrico di approvvigionamento primario in Sardegna sono:

- assicurare all'utenza un servizio efficiente, gestito in condizioni di redditività e senza oneri indebiti per i gestori a valle (gestori d'ambito, consorzi di bonifica e aree industriali);
- mantenere un controllo pubblico sulla qualità del servizio reso tramite un efficiente contrattualistica (contratto di servizio);
- realizzare tempestivamente rilevanti investimenti, con un limitato apporto di finanziamenti a fondo perduto;
- utilizzare con efficienza le risorse finanziarie pubbliche (già disponibili e future);
- beneficiare di un elevato accesso al credito;
- assicurare un elevato livello qualitativo nelle attività di supporto e di monitoraggio per la regione.

Le finalità da perseguire con la riorganizzazione del settore sono separabili in:

- funzioni di servizi avanzati di supporto decisionale e di programmazione
- funzioni di servizi di gestione tecnica e manutenzione di infrastrutture esistenti o da realizzare.

Fra le prime vanno annoverati certamente gli studi, le analisi e le altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico e la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, nonché il monitoraggio dello stato qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, la determinazione del bilancio idrico e la predisposizione dei piani di emergenza idrica. Per la loro intrinseca natura sono attività sostanzialmente

istituzionali, la cui responsabilità non è demandabile a soggetti privati, ma che devono ricadere sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione regionale o della prevista Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna. Gli obiettivi di queste attività vanno determinati a priori specificati in un programma pluriennale concordato fra Regione Sardegna e soggetto preposto allo scopo, con conseguente contrattualizzazione sui prodotti da fornire, sui tempi di fornitura e sui costi.

Fra le seconde è annoverabile la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che saranno identificate come componenti del sistema di approvvigionamento idrico primario, cioè tutte le attività che concorrono alla gestione tecnica degli impianti esistenti, in costruzione o che saranno realizzati in futuro, ma sostanzialmente finanziati attraverso la fiscalità generale e per i quali non esistono costi di investimento da ammortizzare. Queste funzioni devono essere svolte da una società *in-house* della Regione, che esercita le funzioni più importanti quali la gestione e la manutenzione programmata con organizzazione diretta del servizio, mentre per la manutenzione straordinaria e gli interventi di rinnovo facendo ricorso ad appalti di servizi e/o lavori secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti. Il corrispettivo per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti, che corrisponde al costo industriale dell'acqua all'ingrosso, dovrebbe essere determinato sulla base del piano industriale del soggetto gestore, e recuperato attraverso imposizione agli utilizzatori. Il livello tariffario dipende logicamente anche dalla possibilità di copertura totale o parziale di questi costi dalla finanza generale nazionale e regionale. In questo contesto sarà necessario anche stabilire una articolazione tariffaria fra le diverse categorie di utenti.

Il gestore del servizio di approvvigionamento idrico primario può ricorrere, specialmente nella fase transitoria, per la gestione tecnica degli impianti ad apposita convenzione con i soggetti che attualmente gestiscono a vario titolo le infrastrutture di interesse multisettoriale. Con questo approccio, che rappresenta in realtà una forma di terzizzazione più spinta di quella precedentemente descritta e può essere anche adottata come forma organizzativa a regime, è di fondamentale importanza la fase di "contrattualizzazione" del servizio, che si esplicita nella stesura di una o più convenzioni che definiscano in maniera chiara gli obblighi dei soggetti che devono occuparsi della gestione tecnica degli impianti, le modalità di misura delle performance e di intervento sostitutivo in caso di inadeguatezza funzionale dei soggetti sopra menzionati. In ogni caso è compito del gestore pubblico coordinatore e responsabile del servizio nei confronti della Regione la preparazione degli strumenti contrattuali (convenzione e disciplinare tecnico), che devono essere approvati dai competenti organi regionali, del controllo dei servizi resi e della proposizione di alternative organizzative per assicurare in ogni caso il servizio agli utenti di valle. La definizione del corrispettivo del servizio deve tenere conto anche della natura dei soggetti convenzionati, e in ogni caso l'affidamento diretto dei servizi tramite convenzione deve rispettare le normative comunitarie.

Infine fra le altre funzioni, parzialmente di natura commerciale, vanno considerate quelle relative alla definizione dei nuovi interventi di completamento dei sistemi di approvvigionamento anche tramite iniziative di finanza di progetto e la riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso.

Nello sviluppo delle nuove iniziative il soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario può assumere il compito di definizione e attivazione, con la stesura dello strumento di programmazione e/o del progetto preliminare per le iniziative da sviluppare in finanza di progetto con o senza l'uso dello strumento del promoter, ed eventualmente della progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi le cui caratteristiche non consentono l'attivazione dello strumento della concessione di costruzione e gestione. In questo contesto gli enti convenzionati possono fornire servizi di ingegneria qualora utili, o comunque partecipare alle iniziative secondo le forme previste dalla legislazione nazionale e comunitaria, ma senza

ricoprire posizioni monopolistiche. Nello sviluppo delle iniziative progettuali in finanza di progetto il soggetto coordinatore potrebbe anche assumere un ruolo nella fase di finanziamento dell'opera, sviluppando i rapporti con gli investitori istituzionali (BEI, Cassa Depositi e Prestiti, Infrastrutture S.p.A., finanziarie regionali) e altre istituzioni finanziarie ed eventualmente con partecipazioni minoritarie nelle società di scopo per la realizzazione dei progetti in forme da stabilire in relazione alle caratteristiche di ogni iniziativa.

Nella consolidata convinzione che l'acqua in condizioni naturali è in molte aree geografiche è un bene economico pregiato e limitato, e che necessita di essere preservato in qualità e quantità per le generazioni future; l'imposizione di una corretta tariffa dell'acqua all'ingrosso è anche finalizzata a consentire un equo scambio tra risorsa idrica e risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di opere utili al mantenimento nel tempo della risorsa stessa.

E' chiaro che una volta definita questa tariffa, sarà possibile dare origine alle cosiddette "politiche tariffarie", definendo il valore da associare al costo in relazione all'uso della risorsa per fini potabili, irrigui, industriali o idroelettrici.

Occorrerà quindi stabilire quale sarà l'aliquota di tale costo che dovrà essere riconosciuta la gestione degli impianti (spese per personale, energetiche, manutenzione, etc.), mentre la restante parte, attraverso programmi di investimenti, dovrà essere utilizzata per gli interventi di compensazione ambientale, per la protezione degli invasi, per le azioni di sviluppo nelle aree dove il bene acqua si produce.

La riscossione della tariffa dell'acqua all'ingrosso è riservata al soggetto gestore dell'approvvigionamento primario, mentre le attività connesse al suo impiego, detratti i costi finanziari del gestore, rappresentano una funzione particolare, da riservare certamente alla Agenzia del Distretto Idrografico, in quanto può essere assimilata a quelle di redistribuzione e riequilibrio fra gli usi commerciali e quelli ambientali.

4. Descrizione dell'articolato del Disegno di Legge

Il Capo I (Disposizioni Generali) definisce le finalità della legge (art.1) , il ruolo della Regione come Autorità di Bacino (art.2) e le disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche (art.3).

In particolare l'art.1, oltre al riconoscimento dell'acqua quale risorsa naturale esauribile e del diritto al suo accesso da parte delle generazioni attuali e future nel rispetto della sostenibilità ambientale (comma 1), identifica le funzioni e i compiti che la legge disciplina per il governo delle risorse idriche, in coerenza anche con le previsioni contenute nelle Direttiva 2000/60/CE (comma 2).

L'art. 2 oltre a precisare le funzioni della Regione (comma 1), identifica l'intero territorio regionale quale unico bacino idrografico della Sardegna ai sensi della legge 183/89 e gli organi amministrativi previsti dalla legge (comma 2). Nei commi successivi è definito il sistema idrico multisettoriale ed è istituito il Comitato tecnico interassessoriale per il coordinamento delle funzioni regionali.

Il riordino del sistema delle concessioni di acqua pubblica è invece contenuto nell'art.3, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Nel Capo II (Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna) con l'art.4 viene definito l'unico Distretto Idrografico della Sardegna (comma 1) e viene istituita l'Agenzia del Distretto Idrografico, specificandone i compiti, la personalità giuridica, e le modalità di

costituzione da parte del Presidente della Giunta che contestualmente ne nomina il Direttore, organi e ne approva lo statuto.

Nel Capo II, per le finalità indicate all'art. 1, con l'art. 4 viene istituita l'Agenzia (Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna), dotata di personalità giuridica pubblica e di piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, sottoposta agli indirizzi e alla vigilanza della Regione.

Il modello organizzativo dell'Agenzia, come disciplinato dal DDL, è apparso quello più rispondente e coerente con i processi di cambiamento e di riforma che, negli ultimi anni, hanno interessato la pubblica Amministrazione ed in particolar modo di quei settori che operano in campi strategici, quale è quello del governo delle risorse idriche. Si tratta di settori della pubblica amministrazione che sono chiamati sempre più a svolgere funzioni assai rilevanti, nel rispetto di vincoli posti negli ultimi anni, in modo particolare, dalla normativa comunitaria. Un modello che, per l'esercizio di tali attività, sembra adatto a garantire flessibilità di intervento, intesa come velocità di risposta alle esigenze di cambiamento e agibilità operativa.

Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di managerialità che stanno alla base dell'azione amministrativa, hanno comportato la necessità di prevedere l'esercizio di funzioni sia tecniche che amministrative, il cui contenuto decisivo e comunque condizionato da informazioni tecniche, in forma organizzativa separata sì dall'amministrazione di riferimento, ma non sottratta al potere di indirizzo politico.

Per quanto riguarda l'autonomia essa non deve vista in modo tradizionale, ma piuttosto inquadrata nell'ambito di un'organizzazione a rete, in cui ciascun soggetto istituzionale entra autonomamente in relazione con altri e in cui domina un'accentuata fluidità dei processi decisionali. Pertanto pur essendo ad essa conferita la personalità giuridica non deve essere inquadrata sotto il principio organizzativo della 'separazione', ma pur sempre nell'ambito del principio della 'distinzione'.

In tale ottica il DDL, dopo aver richiamato quelle che sono le funzioni della Regione, alla luce della normativa nazionale e comunitaria, attribuisce all'Agenzia lo svolgimento delle attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche relative allo sviluppo dei programmi e delle misure necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE.

Nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento, all'Agenzia è attribuita un'ampia autonomia regolamentare ed organizzativa; sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale ed il Collegio dei revisori contabili, entrambi nominati dalla Giunta Regionale; centrale e rilevante il ruolo del Direttore Generale, che adotta gli atti contabili e regolamentari ed al quale compete la gestione del personale.

Le attività di vigilanza e controllo da parte della Regione sono esercitate con l'emanazione delle direttive, la definizione degli indirizzi e l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2; con la già richiamata nomina del Direttore Generale, nonché con l'approvazione contestuale dello Statuto. La Giunta Regionale esercita il controllo sugli atti (bilanci e conti consuntivi, piani e programmi, regolamento di organizzazione e pianta organica), sotto forma di "approvazione", con possibilità di richiesta di riesame; definisce composizione, compiti e durata di un Comitato Tecnico interassessoriale con funzioni di coordinamento in riferimento alle competenze in materia di risorse idriche, difesa del suolo, ambiente ed agricoltura e ne nomina il Coordinatore.

Per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'Agenzia, con decreto del Presidente della Giunta Regionale è nominato il Comitato di indirizzo e verifica.

Infine, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di informazione, il DDL demanda al regolamento dell'Agenzia la disciplina delle forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività e per l'esercizio del diritto di accesso.

I compiti dell'Agenzia sono dettagliatamente specificati nell'art.5, e fra questi sono compresi quelli istituzionali di competenza della Regione che vengono indicati dalla legge 36/94, dal D.Lgs. 152/99 e dalla Direttiva 2000/60 Ce. Inoltre l'Agenzia elabora il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, organizza e gestisce l'Osservatorio Regionale sulle Risorse Idriche, elabora il sistema tariffario regionale dell'acqua grezza, definisce gli indirizzi e gli obiettivi del programma di investimenti e controlla il servizio reso dal gestore del sistema idrico multisettoriale. La stessa Agenzia entro sei mesi dalla sua istituzione identifica le opere di interesse multisettoriale che saranno dichiarati di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione Sardegna.

Il sistema di controllo e vigilanza della Giunta regionale sull'Agenzia è definito nell'art. 6, mentre gli organi dell'Agenzia (Direttore Generale e Collegio dei Revisori) sono stabiliti nell'art.7, e i loro compiti e poteri nell'art.8. I successivi articoli normano l'emanazione del regolamento di Organizzazione dell'Agenzia (art.9), l'istituzione del Comitato di indirizzo e verifica (art.10), e le modalità per le consultazioni e il diritto di accesso all'informazione e documentazione.(art.11).

I contenuti e le tempistiche del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, sono descritti nell'art.12. Il Piano è elaborato dall'Agenzia sulla base dell'atto di indirizzo, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e comprende il programma di tutela e uso delle acque. L'art.13 istituisce, presso l'Agenzia, l'Osservatorio regionale delle risorse idriche per la raccolta e l'organizzazione delle informazioni dell'intero settore.

Le modalità per la determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso sono stabilite nell'art.14, assegnando alla Giunta Regionale il compito di stabilire i criteri sulla base anche di quanto previsto dall'art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all'Agenzia quello di elaborare il sistema tariffario e proporlo all'approvazione della Giunta e al soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario la riscossione della tariffa.

L'art.15 stabilisce infine i mezzi finanziari di cui può disporre l'Agenzia.

Il Capo III (Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario) istituisce la società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata Plurima S.p.A. – Società per azioni per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale. Questa società si configura come *in-house* della Regione, con missione specifica di ottimizzare gli investimenti nel settore e di minimizzare i costi di approvvigionamento nel rispetto di elevati standard qualitativi del servizio. L'art.16 ne identifica le modalità di costituzione, mentre l'oggetto sociale, descritto nell'art.17, consiste nella realizzazione (anche attraverso iniziative di finanza di progetto), gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture che costituiscono il sistema regionale multisettoriale.

La società gestisce direttamente le opere e gli impianti ad uso plurimo di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa, mentre per le restanti opere ad uso plurimo la Società può gestirli anche attraverso convenzioni di gestione con i soggetti pubblici titolari delle gestioni esistenti. In questo caso le attività di gestione dei singoli segmenti del sistema e i relativi corrispettivi sono regolati da una convenzione di gestione (art. 18) fra la Società e il soggetto gestore del segmento mutuata da una convenzione tipo approvata unitamente al relativo disciplinare dalla Giunta regionale. In questa convenzioni sono previsti gli obblighi del singolo gestore e le cause per la sua eventuale decadenza dal servizio con la presa in carico della gestione direttamente da parte della Società.

L'art.19 infine regola la possibilità da parte della Regione di assegnare alla Società incentivi e contributi per gli investimenti e per la gestione a parziale copertura dei costi al fine di ridurre l'impatto economico e sociale della totale copertura dei costi di approvvigionamento e per promuovere l'innovazione tecnologica.

Il Capo IV istituisce le norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche (art.20), al fine di evitare le sussidiazioni incrociate e consentire una chiara contabilità sui costi del servizio idrico, in conformità ai principi contenuti nella Direttiva 2000/60 CE. L'ambito soggettivo di applicazione di queste norme è riportato nell'art. 21, mentre le attività e i comparti con separazione contabile e quelli dei servizi comuni e condivisi sono elencati rispettivamente negli artt. 22 e 23. Il successivo art. 24 individua le categorie di utenza e l'art.25 impone l'organizzazione delle attività del soggetto gestore di servizio idrico come svolte da imprese separate.

Nel Capo V (Norme transitorie e finali) sono affrontate le problematiche relative al trasferimento del personale dell'EAF all'Agenzia e alla Società, definisce le modalità di liquidazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa e identifica le modalità di copertura degli oneri finanziari della legge.

Bozza di disegno di legge

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

CAPO I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

Finalità

ARTICOLO 2

Funzioni della Regione - Autorità di Bacino

ARTICOLO 3

Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche

CAPO II

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna

ARTICOLO 4

Istituzione, natura giuridica e finalità dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna

ARTICOLO 5

Compiti

ARTICOLO 6

Controllo e vigilanza

ARTICOLO 7

Organi dell'Agenzia

ARTICOLO 8

Il Direttore Generale e il Collegio dei revisori contabili

ARTICOLO 9

Regolamento di organizzazione

ARTICOLO 10

Comitato di consultazione e indirizzo

ARTICOLO 11

Consultazioni e diritto di accesso all'informazione e documentazione

ARTICOLO 12

Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

ARTICOLO 13

Osservatorio regionale sulle risorse idriche

ARTICOLO 14
Piano delle tariffe dell'acqua all'ingrosso

ARTICOLO 15
Mezzi finanziari

CAPO III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

ARTICOLO 16
Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

ARTICOLO 17
Oggetto sociale

ARTICOLO 18
Convenzione di gestione

ARTICOLO 19
Incentivi per opere e contributi di gestione

CAPO IV

Norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche

ARTICOLO 20
Finalità

ARTICOLO 21
Ambito soggettivo di applicazione

ARTICOLO 22
Attività e comparti di separazione contabile

ARTICOLO 23
Servizi comuni e condivisi

ARTICOLO 24
Categorie di utenza

ARTICOLO 25
Separazione amministrativa. Gestione delle attività

CAPO V

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 26
Personale

ARTICOLO 27
Garanzie a favore del personale in esubero

ARTICOLO 28
Gestione liquidatoria dell'Ente Autonomo del Flumendosa

ARTICOLO 29
Piano finanziario della gestione liquidatoria

ARTICOLO 30
Contenzioso

ARTICOLO 31
Termini della gestione liquidatoria

ARTICOLO 32
Oneri finanziari

Disposizioni in materia di risorse idriche

CAPO I Disposizioni Generali

ARTICOLO 1 (Finalità)

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo e fornendo gli indirizzi per:

- a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
- b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, nonché per garantire nei bacini idrografici di competenza il deflusso necessario alla vita negli alvei e per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati;
- c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
- d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale;
- e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisettoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
- h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
- i) la definizione di politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi, industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. Il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

ARTICOLO 2

(Funzioni della Regione – Autorità di Bacino)

1. Spetta alla Regione, in armonia con le norme vigenti:
 - a) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;
 - b) la vigilanza sulla predisposizione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e la sua approvazione;
 - c) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;
 - d) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli altri soggetti e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
 - e) la disciplina degli usi delle acque ed il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica ;
 - f) la definizione degli indirizzi per i riversamenti tariffari tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1., lettera a) della legge 183/1989, l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione. Le funzioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino sono esercitate dalla Giunta Regionale. Le funzioni del Comitato tecnico sono esercitate dal Comitato tecnico di cui al successivo comma 4, le funzioni del segretario generale sono esercitate dal Coordinatore del Comitato tecnico di cui al successivo comma 4.
3. Il sistema idrico multisettoriale regionale è costituito dall'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più utenti ad usi multisettoriali, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento. La disciplina del sistema idrico multisettoriale e le opere che lo costituiscono sono di competenza della Regione. La gestione delle suddette opere può essere assegnata a società di interesse pubblico.
4. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali, per i fini della presente legge, è costituito un Comitato tecnico interassessoriale, con riferimento alle competenze in materia di risorse idriche, difesa del suolo, ambiente ed agricoltura. La Giunta Regionale ne definisce composizione, compiti, durata e ne nomina il Coordinatore.

ARTICOLO 3

(Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche)

1. E' trasferita alla Regione la titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati, in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183, nonché quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.
2. Potrà essere assicurata agli attuali utilizzatori la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriale della risorsa, in qualità di utenti della società di cui all'articolo 16 della presente legge, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, compatibilmente con le risultanze della procedura di revisione di cui al successivo comma 3.

3. Con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, l'Agenzia, di cui al successivo articolo 4, provvede a proporre alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è predisposto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici ed è approvato dalla Giunta Regionale.

CAPO II

Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna

ARTICOLO 4

(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna)

1. Tutti i bacini idrografici della Sardegna sono accomunati in un unico Distretto Idrografico.

2. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituita l'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia è caratterizzata da poteri autoritativi, certificativi, decisionali idonei a contribuire in maniera determinante all'attuazione degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione per il governo delle risorse idriche in Sardegna. L'Agenzia svolge le attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche relative allo sviluppo di tutti i programmi e delle misure necessari per rispettare i requisiti stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE per conseguire gli obiettivi ambientali e di fornitura sufficiente di acqua di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.

3. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di piena autonomia tecnico scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta con proprio decreto, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, costituisce l'Agenzia, ne approva lo statuto e nomina, con le procedure di cui al successivo articolo 8, il Direttore Generale. Lo statuto dovrà essere conforme ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione delle attribuzioni del Direttore Generale, come meglio specificate nel successivo articolo 8;
- b) attribuzione al Direttore Generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi prefissati dalla Regione;
- c) previsione di un comitato direttivo, composto dai dirigenti dei principali settori di attività dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il Direttore Generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- d) definizione dei poteri di vigilanza della Regione come meglio specificati nell'articolo 6;

- e) definizione delle modalità di predisposizione ed approvazione dei programmi di attività annuale e pluriennale contenenti gli obiettivi specificatamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento del servizio; delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare agli Assessorati competenti la conoscenza dei fatti gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
 - f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della Presidenza della Giunta; attribuzione altresì all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento nei limiti fissati dalla successiva lettera i);
 - g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altri soggetti pubblici, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte della Giunta Regionale;
 - h) previsione di un Collegio di revisori contabili, come meglio specificato nel successivo articolo 8;
 - i) definizione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal Direttore Generale e approvati dalla Giunta Regionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;
 - j) facoltà del Direttore Generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione degli Assessori competenti per materia, di concerto con quello del Bilancio, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni della contabilità pubblica.
5. Con la medesima delibera sono definiti i rapporti tra l'Agenzia e le strutture regionali al fine di eliminare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

ARTICOLO 5

(Compiti)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia:
 - a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
 - b) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
 - c) individua e promuove la ricerca e l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
 - d) propone alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie per una corretta gestione delle risorse idriche ed in particolare la gestione delle crisi idriche;
 - e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale e di riorganizzazione del servizio idrico multisettoriale regionale.
2. L'Agenzia provvede inoltre, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, a:
 - a) elaborare, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, a procedere ad un esame dell'impatto delle

attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee ed a definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;

- b) istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE;
- c) elaborare il Piano di Gestione del Distretto Idrografico di cui al successivo articolo 12;
- d) organizzare e gestire l'Osservatorio Regionale sulle risorse idriche di cui al successivo articolo 13;
- e) definire gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario relativi al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale che sarà predisposto dalla Società di cui al successivo articolo 16. I programmi ed il piano finanziario saranno approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Agenzia;
- f) elaborare la carta dei servizi inerente il servizio idrico multisettoriale regionale ed esercitare le attività di verifica e controllo riguardante il raggiungimento dei requisiti e degli standards prefissati nella carta dei servizi;
- g) predisporre la convenzione di gestione ed il relativo disciplinare regolante le attività della Società di cui al successivo articolo 16.
- h) elaborare il sistema tariffario regionale dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali di cui al successivo articolo 14;
- i) svolgere le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di Servizio Idrico Integrato a termini delle LL.RR. 29/97 e 15/99 e successive modifiche ed integrazioni.
- j) elaborare i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;
- k) curare il monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico, ai sensi della Legge 36/1994 e del D.L.vo n. 152/1999, e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;
- l) rilasciare pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza;
- m) stabilire i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita;
- n) stabilire specifiche norme sul risparmio idrico con specifico riferimento al settore agricolo;
- o) espletare ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con le attività di cui alle lettere precedenti.

3. L'Agenzia procede, entro sei mesi dalla sua istituzione, all'identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione, ai sensi del precedente articolo 2, comma 3, da affidare alla Società di gestione di cui al successivo articolo 16. Le opere identificate sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione Sardegna.

ARTICOLO 6

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta Regionale i seguenti atti dell'Agenzia:

- a) il bilancio di previsione annuale e relative variazioni, il bilancio pluriennale e il conto consuntivo;
- b) i piani ed i programmi attuativi;
- c) il regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche.

2. Ai fini del controllo, gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite del Comitato tecnico interassessoriale che ne cura l'istruttoria.
3. La Giunta Regionale, su proposta del Presidente, approva gli atti di cui al comma 1, lettera a), entro 40 giorni dal ricevimento e gli atti di cui al comma 1, lettere b), c), entro 20 giorni dal ricevimento. Trascorsi senza esito tali termini gli atti diventano esecutivi.
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta Regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Agenzia.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza, il Direttore Generale dell'Agenzia fornisce al Presidente della Giunta regionale o, se delegati, agli Assessori competenti, Lavori Pubblici e Difesa dell'Ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.

ARTICOLO 7

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio dei revisori contabili.

ARTICOLO 8

(Il Direttore Generale e il Collegio dei revisori contabili)

1. L'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dagli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale nell'Amministrazione regionale, su proposta del Presidente della Giunta. Al Direttore Generale si applica il trattamento normativo previsto per i direttori generali dell'Amministrazione Regionale.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Regionale, nonché della gestione dell'Agenzia.
3. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono stabiliti statutariamente. Lo stesso provvede in particolare:
 - a) all'adozione del bilancio di previsione annuale e delle sue variazioni, del bilancio pluriennale e del conto consuntivo;
 - b) all'adozione del regolamento di organizzazione;
 - c) alla definizione ed adozione dei programmi pluriennali ed annuali di intervento;
 - d) alla gestione del personale, compresa la definizione ed adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti anche integrativi;
 - e) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, da inoltrarsi alla Giunta e al Consiglio Regionale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente;
 - f) alla stipula di contratti e convenzioni;
 - g) ad assicurare l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore Generale a dirigenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 88, e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

7. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Direttore Generale dell'Agenzia.

8. Lo Statuto dell'Agenzia definisce i casi di decadenza, revoca e sostituzione dei membri effettivi, nonché le relative procedure.

9. Il Collegio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

10. Per l'espletamento della propria attività al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta Regionale.

11. Il Collegio dei revisori contabili vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Agenzia. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 9

(Regolamento di organizzazione)

1. Il Direttore Generale adotta il regolamento dell'Agenzia entro 120 giorni dalla data della nomina di cui all'articolo 4, comma 4. Il regolamento può essere modificato con la medesima procedura.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'Agenzia ed in particolare definisce:

- a) l'assetto organizzativo, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'Agenzia sulla base della distribuzione di competenze;
- b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 11;
- c) le norme di contabilità, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
- d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato.

ARTICOLO 10

(Comitato di consultazione e indirizzo)

1. La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi dell'Agenzia, nell'ambito del coordinamento ed integrazione dei diversi livelli istituzionali, istituisce, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato di consultazione e indirizzo composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) l'Assessore regionale della Difesa dell'Ambiente o suo delegato;
- c) l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici o suo delegato;
- d) l'Assessore regionale dell'Agricoltura o suo delegato;
- e) l'Assessore regionale dell'Industria o suo delegato;
- f) i Presidenti delle province o loro delegati;
- g) il Presidente dell'Autorità d'ambito o suo delegato;
- h) due rappresentanti designati dalla Associazione Nazionale comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;

- i) un rappresentante designato d'intesa tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna;
 - j) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo;
 - k) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore artigianale e industriale;
 - l) un rappresentante designato d'intesa tra le principali associazioni di protezione ambientale.
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), j), k), l) del comma 1, entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta Regionale.
 3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
 4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale dell'Agenzia. Possono essere altresì invitati i Dirigenti dell'Agenzia, nonché altri Direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
 5. Il Comitato svolge compiti di analisi delle attività dell'Agenzia in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi delineati, nonché di valutazione dell'andamento generale dell'attività della stessa e dell'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta Regionale le proprie valutazioni e proposte in merito.
 6. Il Comitato si esprime in particolare sui programmi di erogazione dal sistema idrico multisettoriale regionale.
 7. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni semestre ed ogni qualvolta ne chiedi la convocazione il suo Presidente, ovvero un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 11

(Consultazioni e diritto di accesso all'informazione e documentazione)

1. Il regolamento dell'Agenzia disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel regolamento di cui all'articolo 9. Lo stesso regolamento deve altresì prevedere la creazione di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'Agenzia.
3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione, l'Agenzia formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.

ARTICOLO 12

(Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna)

1. Il piano di gestione del distretto idrografico, di seguito piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione generale della Regione, anche in qualità di Autorità di Bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Il piano di gestione è articolato per bacini e sottobacini, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Il piano di gestione, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, persegue obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici attraverso la valutazione e l'intervento congiunto sugli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
3. Il piano di gestione è elaborato dall'Agenzia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il piano di gestione è sottoposto a revisione ogni tre anni.
4. Il piano di gestione comprende il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo.
5. Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.
6. L'Agenzia promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano, da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.
7. Il documento contenente i criteri e gli indirizzi per la redazione del Piano di Gestione è approvato, così come il medesimo Piano, dalla Giunta Regionale.
8. L'atto di indirizzo e il programma di tutela e uso delle acque sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. Le prescrizioni del piano di gestione hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di gestione. Entro nove mesi dall'approvazione del piano di gestione, le autorità competenti apportano ai propri strumenti di pianificazione le necessarie correzioni.
10. Gli altri strumenti di pianificazione di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela, l'utilizzo delle risorse idriche e la salvaguardia degli ambienti connessi, con particolare riferimento alle aree protette, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
11. L'Agenzia promuove la concertazione e l'integrazione delle politiche a livello di bacino e sottobacino idrografico, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico. Gli strumenti di programmazione negoziata, previsti dalle norme regionali, che assumono tali finalità, sono denominati contratto di fiume e contratto di lago.

ARTICOLO 13

(Osservatorio regionale sulle risorse idriche)

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche.
2. La Regione attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
 - a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
 - b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
 - c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
 - d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
 - e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio.
3. Con regolamento della Giunta regionale sono definite le modalità di accesso e utilizzo dei dati da parte dei soggetti pubblici e privati e gli standard per la raccolta e la trasmissione degli elementi conoscitivi secondo criteri di

interoperabilità e fruibilità. L'Agenzia promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

ARTICOLO 14

(Piano delle tariffe dell'acqua all'ingrosso)

1. Ferma restando la normativa sulle tariffe del sistema idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36, la Giunta Regionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto:

- a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;
- b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
- c) dell'obiettivo di unificare le tariffe del servizio di approvvigionamento idrico dal sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;
- d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
- e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni tariffarie;
- f) dell'esigenza di destinare una quota della tariffa ad interventi di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico, delle acque e degli ambienti connessi.

2. L'Agenzia elabora il Piano delle tariffe, sistema tariffario dell'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'approvazione della Giunta Regionale, ripartendo i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle seguenti categorie:

- a) usi civili;
- b) usi industriali;
- c) usi agricoli.

3. Il Piano delle tariffe tiene conto degli oneri di funzionamento della Agenzia e del soggetto gestore di cui all'articolo 10, individuando l'importo dei relativi trasferimenti finanziari annui.

4. La tariffa è riscossa dalla Società di cui all'articolo 16.

4. Gli utenti del sistema idrico multisettoriale, distributori delle risorse settoriali, tra cui l'Autorità d'Ambito, provvedono ad adeguare le rispettive tariffe di settore in relazione al Piano delle Tariffe dell'acqua all'ingrosso.

ARTICOLO 15

(Mezzi finanziari)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamento annuo riconosciuto dalla Regione sulla base dei rientri tariffari conseguenti all'applicazione del Piano delle Tariffe di cui all'articolo precedente;
- b) contributo di gestione concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- c) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
- d) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
- e) rendite e proventi da operazioni sui beni patrimoniali;

- f) proventi derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia sulla base delle convenzioni;
- g) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

CAPO III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

ARTICOLO 16

(Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale)

1. Per gli scopi di cui al successivo articolo 17 la Regione provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata "Plurima S.p.A. - Società per azioni per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale", di seguito denominata Società.
2. Il capitale sociale iniziale, fissato in 120.000 euro, è interamente sottoscritto dalla Regione Sardegna. In una fase successiva la Regione può cedere quote minoritarie ad istituzioni finanziarie pubbliche o a maggioranza pubblica specializzate nel settore del finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Assessore dei Lavori Pubblici è incaricato dell'espletamento delle procedure per la costituzione della Società ed è autorizzato a porre in essere le azioni necessarie all'impianto, all'avvio ed al primo funzionamento della Società, anche avvalendosi di opportuni supporti specialistici.
4. La Società, per le attività di cui al presente articolo, provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di cui al precedente articolo 2 comma 3 e affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell'Ente Autonomo del Flumendosa.
5. La titolarità delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alle Regione.

ARTICOLO 17

(Oggetto sociale)

1. La Società ha per oggetto:
 - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale di cui al precedente articolo 2 comma 3;
 - b) la progettazione, realizzazione e la gestione degli impianti e delle opere, di cui al punto a);
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al punto a);
 - d) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti il servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale;
 - e) la riscossione della tariffa, per il servizio di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano delle Tariffe di cui al precedente articolo 14;
 - f) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con le attività di cui alle lettere precedenti e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
2. L'assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della Società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, dall'atto costitutivo, dalla Convenzione di

gestione e dal relativo Disciplinare che deve essere sottoscritto fra la Società e l'Agenzia.

3. La Società può procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per l'esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. La Società procede, in via prioritaria e preliminare, a costituire l'inventario puntuale degli elementi del sistema idrico multisettoriale regionale individuato dall'Agenzia, ai sensi del precedente articolo 5 comma 3, ed a verificare lo stato delle infrastrutture, degli impianti, delle opere, nonché a certificare la consistenza dei beni e delle risorse patrimoniali di proprietà e assegnati per lo svolgimento del servizio, anche al fine di determinare le necessità finanziarie per gli interventi e la manutenzione straordinaria necessari.

5. All'atto della costituzione della Società, sono affidati ad essa, che provvederà a gestirli direttamente, tutte le opere e tutti gli impianti ad uso plurimo di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

6. Le restanti opere ed i restanti impianti del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 2, comma 3, sono affidati alla Società che provvederà a gestirli anche attraverso convenzioni di gestione, di cui al successivo articolo 18, con i soggetti titolari delle gestioni esistenti.

ARTICOLO 18

(Convenzione di gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 6, l'attività di gestione di singoli segmenti di opere ed impianti del sistema idrico multisettoriale regionale può essere affidata all'attuale soggetto titolare della gestione, previa stipula di apposita convenzione con la Società. Al medesimo soggetto può essere affidata anche l'attività della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti.

2. La convenzione di cui al comma 1 è stipulata sulla base di una convenzione tipo e relativo disciplinare approvati dalla Giunta Regionale.

3. La convenzione di cui al comma 1 determina i servizi che vengono affidati al concessionario, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, nonché le modalità di manutenzione delle opere e degli impianti.

4. La convenzione determina il corrispettivo, a copertura degli oneri sostenuti, da assicurare al soggetto gestore del servizio idrico e disciplina le modalità di corresponsione.

ARTICOLO 19

(Incentivi per opere e contributi di gestione)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi, a favore della Società per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.

2. Il rilascio della concessione degli incentivi e contributi tiene conto, delle seguenti priorità:

- a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;
- b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;

- d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

3. La Regione, sulla base delle risultanze del Piano di Gestione di cui all'articolo 12 o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi alla Società, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.

CAPO IV

Norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche

ARTICOLO 20

(Finalità)

1. Le presenti norme intendono perseguire la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazioni, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori.
2. Le separazioni amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici, e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando tra l'altro la loro corretta disaggregazione e imputazione per attività svolta, per area geografica e per categoria di utenza.
3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici debbono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché della garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

ARTICOLO 21

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le norme del Capo IV della presente legge si applicano a ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, di cui all'art. 24, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività.
2. Le norme del Capo IV della presente legge non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito.

ARTICOLO 22

(Attività e comparti di separazione contabile)

1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:

- 1) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) Opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
 - b) Dighe e relativi serbatoi di accumulo;
 - c) Pozzi e sorgenti;
 - d) Impianti non convenzionali.
 - 2) l'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) adduzioni a pelo libero;
 - b) adduzioni in pressione;
 - c) impianti di sollevamento.
 - 3) l'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) trattamento delle acque per l'utilizzo;
 - b) depurazione delle acque per lo scarico;
 - c) depurazione delle acque per il riuso.
 - 4) l'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) trasporto, accumulo e consegna;
 - b) impianti di sollevamento.
 - 5) l'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi.
 - 6) l'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
 - a) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
 - b) campionamento;
 - c) analisi chimico-fisiche e biologiche.
2. Le attività di cui al comma 1, comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

ARTICOLO 23

(Servizi comuni e condivisi)

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 22 sono imputate ai servizi comuni.
2. Costituiscono servizi comuni:
 - a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
 - b) gestione finanziaria;
 - c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
 - d) servizi del personale e delle risorse umane;
 - e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
 - f) ricerca e sviluppo;
 - g) servizi di ingegneria e di costruzione;
 - h) servizi immobiliari;
 - i) servizi informatici;
 - j) servizi di telecomunicazione;
 - k) altri servizi non compresi nel presente elenco.
3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono.
4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti

costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

ARTICOLO 24

(Categorie di utenza)

1. Ai fini delle norme di cui al presente Capo vengono individuate le seguenti categorie di utenza:

- a) usi civili
- b) usi industriali
- c) usi agricoli
- d) usi ambientali

2. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto assegna detto costo direttamente alla categoria a cui si riferiscono.

3. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

ARTICOLO 25

(Separazione amministrativa. Gestione delle attività)

1. Ai fini delle norme del presente Capo, il soggetto gestore organizza le attività, di cui al precedente articolo 22, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

CAPO V

Norme transitorie e finali

ARTICOLO 26

(Personale)

1. A seguito del riordino disposto dalla presente legge, il personale dipendente dell'EAF è trasferito all'Agenzia e alla Società, in relazione agli specifici compiti risultanti dagli atti di ricognizione che dovranno essere certificati dal rappresentante legale dell'EAF entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al personale di cui al comma 1, trasferito alla Società di cui al precedente articolo 16, si applica il contratto collettivo di lavoro delle aziende pubbliche del settore di riferimento, osservando l'art. 37 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e salvaguardando comunque il trattamento più favorevole. Con accordo integrativo tra la Società e le organizzazioni sindacali è stabilita una specifica disciplina a salvaguardia degli istituti normativi ed economici previsti nel contratto collettivo regionale, comprendendovi il Fondo di Previdenza aziendale.

3. Il personale dell'EAF che entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge maturi il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia per raggiunti limiti di età o risulti in possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione di anzianità è escluso dal trasferimento di cui al comma 2, a

condizione che presenti, entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di risoluzione del rapporto di lavoro. Detto personale è inquadrato, fino alla data di cessazione, nel ruolo ordinario dell'Amministrazione regionale o di uno degli enti elencati nell'articolo 69 della legge regionale n. 31/1998, con la qualifica giuridica rivestita all'atto del trasferimento all'Agenzia o alla Società ed il relativo trattamento retributivo e con l'adeguamento, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, ai successivi contratti collettivi di comparto.

4. I dipendenti già iscritti all'INPDAP mantengono l'iscrizione al medesimo istituito previdenziale.

5. Ai dipendenti iscritti al Fondo di Previdenza dell'EAF, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo previsto nel comma 2, vengono liquidati gli importi già versati dai dipendenti stessi e dall'ente, secondo le rispettive quote di competenza, salvo che l'accordo stesso non disponga diversamente definendo una disciplina di previdenza integrativa, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale o per la gestione liquidatoria dell'EAF.

6. L'Amministrazione regionale e gli Enti regionali possono richiedere il comando di personale, o metterne a disposizione con analoga modalità, da e verso l'Agenzia e la Società per un tempo determinato e per riconosciute esigenze di servizio.

ARTICOLO 27

(Garanzie a favore del personale in esubero)

1. Il personale trasferito ai sensi del precedente articolo 26 alla Società il quale risultasse in esubero, rispetto ai piani aziendali o a seguito di ristrutturazioni aziendali deliberati dalla stessa società ovvero dai subentranti soggetti gestori nei dieci anni successivi alla data di costituzione della Società è assunto a domanda, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli ordinari dell'Amministrazione regionale o degli enti indicati nell'art. 2, comma 3, ovvero nei ruoli dell'Ente Foreste della Sardegna o dell'ARPAS. La domanda è presentata all'Assessorato regionale competente in materia di personale che provvede alla relativa assegnazione.

2. Il personale medesimo è inquadrato nella categoria già rivestita all'atto del trasferimento alla Società, con il relativo trattamento retributivo e con l'applicazione, a decorrere dal nuovo inquadramento, dei contratti collettivi regionali successivamente intervenuti. Il personale assegnato all'Ente foreste e all'ARPAS è inquadrato con la qualifica giuridica individuata secondo criteri di corrispondenza tra il contratto collettivo del comparto regionale e quello dell'ente di assegnazione e con l'attribuzione, a titolo di assegno personale, dell'eventuale differenza tra il trattamento retributivo in atto e quello relativo al nuovo inquadramento.

3. L'assunzione del personale nei ruoli della Regione e degli Enti sarà accompagnata da specifici percorsi formativi, secondo programmi definiti previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 28

(Gestione liquidatoria dell'Ente Autonomo del Flumendosa)

1. L'Ente Autonomo del Flumendosa istituito con il regio decreto 17 maggio 1946, n.498 e successive modificazioni ed integrazioni, regionalizzato con la legge regionale 8 maggio 1984 n. 17, è soppresso con le modalità e con la decorrenza indicata nei successivi commi.

2. Il Presidente della Giunta Regionale procede, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, alla liquidazione dell'Ente Autonomo del Flumendosa entro sei mesi dal completamento delle procedure di costituzione dell'Agenzia e della Società. Con il medesimo decreto sono nominati

un Commissario liquidatore ed un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

3. L'Agenzia e la Società, in relazione alle rispettive competenze, succedono, con le modalità e le specificazioni stabilite nei rispettivi atti di costituzione, in tutti i rapporti giuridici di cui l'Ente Autonomo del Flumendosa è titolare, sia a carattere finanziario che patrimoniale e negli obblighi e diritti derivanti dai contratti o convenzioni o all'ente spettanti in forza di legge, relativamente alle opere e alle attività trasferite. Con i medesimi atti sono altresì a ciascuna di esse trasferite, secondo le rispettive competenze, tutte le dotazioni strumentali e tecniche in utilizzo e di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.

4. Con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma 2, l'organo di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti decadono.

5. Il Commissario liquidatore dell'EAF può trattenere in servizio presso la gestione liquidatoria il Direttore Generale dello stesso Ente e può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione con la Società, del personale trasferito alla società di gestione ai sensi del precedente articolo 16 che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione. E' vietata l'assunzione di altro personale.

6. Si applicano nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 15.5.1995.

7. Il Commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nel quinquennio antecedente la nomina abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali. Non può essere chiamato alla carica di liquidatore chi sia stato nel quinquennio antecedente la nomina dipendente dell'EAF.

8. Si applicano al Commissario e ai Revisori gli articoli 4, 5 e 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

9. I compensi del Commissario e dei Revisori, che fanno carica alla gestione liquidatoria, sono determinati in misura pari a quelli spettanti al Presidente ed ai Revisori dei conti dell'EAF.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del Commissario liquidatore l'organo di amministrazione dell'EAF deve compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Gli atti adottati in difformità sono illegittimi.

ARTICOLO 29

(Piano finanziario della gestione liquidatoria)

1. Il Commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso presenta alla Giunta regionale, tramite gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dei Lavori Pubblici, il piano finanziario della gestione liquidatoria.

2. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il piano finanziario della gestione liquidatoria ed impartisce al Commissario le opportune direttive per la attuazione.

ARTICOLO 30

(Contenzioso)

1. Restano a carico della gestione liquidatoria dell'EAF gli oneri e le entrate conseguenti all'esecuzione di sentenze definitive di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria o di lodi arbitrali definitivi, connessi a procedimenti instaurati a carico dell'EAF anteriormente alla data della sua cessazione, nonché gli eventuali oneri e entrate derivanti da contenzioso

amministrativo o giurisdizionale connessi a fatti verificatisi anteriormente alla stessa data.

2. Restano inoltre a carico della gestione liquidatoria dell'EAF gli eventuali oneri connessi a riserve iscritte negli atti di contabilità dei lavori anteriormente alla data di cessazione dello stesso ente.

ARTICOLO 31

(Termini della gestione liquidatoria)

1. Il Commissario liquidatore dell'EAF compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del piano finanziario secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e provvede alla gestione liquidatoria dell'EAF con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari.

2. Le operazioni affidate al Commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data di approvazione del programma della gestione liquidatoria da parte della Giunta regionale. Decorso tale termine il Commissario liquidatore e i revisori decadono dall'incarico.

3. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EAF l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EAF era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.

ARTICOLO 32

(Oneri finanziari)

1. Alla copertura della spesa necessaria all'attuazione della presente legge, quantificata per l'esercizio finanziario _____ si provvede: